

BGer 8C_384/2019 vom 7. August 2019

Bundesgericht, 2019-08-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_384_2019

FR: TF 8C_384/2019 du 7 août 2019

IT: TF 8C_384/2019 del 7 agosto 2019

Erwägungen

E. 2

Come già noto al ricorrente (sentenza 8C_593/2018 del 15 ottobre 2018 consid. 1), il potere d'esame del Tribunale federale nel campo dell'assistenza sociale è estremamente limitato. La materia è retta quasi esclusivamente dal diritto cantonale: in pratica soltanto una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) o di altri diritti fondamentali entrano in considerazione. In tal caso, vige peraltro un obbligo di motivazione accresciuto (art. 106 cpv. 2 LTF). I ricorsi adempiono soltanto in minima parte queste esigenze. Infatti, ancora una volta da un lato si dilungano in maniera inammissibile a presentare una propria visione dei fatti e da un altro lato citano svariate disposizioni costituzionali, legali e delle direttive COSAS senza alcuna struttura logica, rispetto ai considerandi dei giudizi cantonali, soli atti impugnabili dinanzi al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).

E. 3

Nel quadro dell'ammissibilità del ricorso, l'insorgente non dimostra l'insostenibilità dei giudizi cantonali (consid. 2). Anche il ripetuto rinvio alle decisioni in materia di prestazioni complementari (PC) non è di soccorso. Le PC sono rette da una normativa autonoma rispetto all'assistenza pubblica. La Corte cantonale non è caduta nell'arbitrio, confermando le decisioni su opposizione, che hanno applicato fr. 148.- di reddito ipotetico per un canone di locazione eccessivo e questo sia nella forma sia nel merito. Il ricorrente è stato chiaramente informato che la permanenza in un'abitazione dal canone di locazione superiore alla soglia massima, avrebbe comportato un riesame del calcolo (cfr. sentenza 8C_593/2018). Non si può peraltro sostenere seriamente che i giudici ticinesi si siano distanziati crassamente dalle disposizioni del diritto cantonale o anche dalle direttive COSAS. In ogni caso, non è diminuendo il sorpasso mensile dalla soglia massima (da fr. 351.- nella causa 8C_593/2018 a fr. 148.- in questa controversia), che si giustifica di concedere alla persona assistita il rimborso di tale importo. Il ricorrente pare dimenticare una volta di più che l'assistenza pubblica (di natura non contributiva, ossia finanziata unicamente dallo Stato) è riservata alle persone, che non hanno (più) altre forme di sostentamento. Ci si può e ci si deve attendere che la persona interessata contenga le proprie spese personali mensili entro i limiti previsti dalla legislazione applicabile (sentenza 8C_593/2018 consid. 2.3), ciò anche al fine di impoverirsi o indebitarsi sempre di più. Da ultimo, il richiamo all' art. 12 Cost. non ha alcuna pertinenza, dal momento che il diritto all'aiuto in stato di bisogno è confinata a importi minimi, i quali sono di gran lunga inferiori alla normativa ticinese sull'assistenza sociale (cfr. sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1). Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi dei giudizi cantonali (art. 109 cpv. 3 LTF), i quali resistono pacificamente alle censure di diritto costituzionale invocate dal ricorrente.

E. 4

Ne segue che i ricorsi, manifestamente infondati, devono essere respinti secondo la procedura semplificata dell' art. 109 cpv. 1 lett. a LTF . Le domande di assistenza giudiziaria devono essere rigettate siccome i ricorsi, anche alla luce della sentenza 8C_593/2018, erano chiaramente destinati all'insuccesso (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.